



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, ha emesso, all'udienza del 20.02.2019 ai sensi dell'art.429 c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.10433del ruolo generale contenzioso dell'anno 2014

tra

MUNNO FRANCESCO nato il 24.07.1946 rappresentato e difeso dall' Avv.to Giuseppe Posillico, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti

ricorrente

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia Luca Cuzzupoli Itala DeBenedictis, tutti per procura generale alle liti a rogito notaio Castellini di Roma rep n.80974 del 21.07.2015 ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena località San Benedetto

resistente

avente ad oggetto: indebito previdenziale

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Munno Francesco ha convenuto in giudizio il resistente, in epigrafe indicato, esponendo che l'Inps, con comunicazione del 30.10.2014, procedeva al recupero di somme, a partire dal mese di gennaio del 2015, con trattenuta mensile di euro 61,00 sulla pensione cat. IOART n. 34022179 a titolo di indebito per la prestazione di DS n.2474 in relazione al periodo dal 17.03.2004 al 15.12.2004 in quanto incompatibile con l'iscrizione del ricorrente alla gestione artigiani e commercianti accertata in data 09.02.2004.

Deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti; l'illegittimità del procedimento di recupero per violazione dell'art.3 della legge 241/90, per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art.30, co1 e 2 del d.l. 78/2010 atteso che non era stato inviato l'avviso bonario; nel merito, affermava di avere svolto, nell'arco della sua vita lavorativa solo lavoro dipendente e mai lavoro autonomo.

Tanto premesso adiva l'intestato Tribunale chiedendo: “in via preliminare la sospensione del provvedimento di recupero; nel merito dichiarare illegittimo,..... nullo ed inefficace il provvedimento di recupero del credito disposto dall'Inps.....e di tutti gli atti ad esso susseguenti per intervenuta prescrizione dei crediti e per carenza dei presupposti di legge....”; con vittoria di spese di lite con attribuzione.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l'INPS deduceva che la prestazione di disoccupazione era stata erogata dal 08.10.2004 al 10.01.2005 e che il provvedimento di recupero era stato notificato in data 30.10.2014; nel merito contestava l'avverso assunto. Concludeva come in atti.

Il Tribunale osserva.

Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione va parzialmente accolta. Premesso che, nella specie, si è in presenza di un indebito di natura previdenziale e che la prescrizione applicabile è quella ordinaria decennale, è evidente che – a prescindere dalla normativa speciale che disciplina la fattispecie con riferimento alla ripetibilità delle somme da parte dell'Istituto Previdenziale –il diritto dell'Ente creditore di pretendere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto si è indubbiamente prescritto per il decennio anteriore al 30.10.2014, data di notifica del provvedimento di recupero delle somme (cfr. doc in atti) e dunque limitatamente al periodo dal 08.10.2004 al 30.10.2004. Infatti tra il momento della riscossione delle somme avvenuto alle date del 08.10.2004, 05.11.2004, 03.12.2004 e 10.01.2005 - come da prospetto dell'Inps in atti - e il momento in cui ne è stata richiesta la restituzione, la prescrizione è maturata solo in relazione al rateo della prestazione percepito fino al 30.10.2004.

Passando all'esame del merito, deve osservarsi che, per quanto attiene all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n.18046 del 04.08.2010, Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2016, n. 2739) ha statuito il principio secondo cui il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni.

Tale principio deriva dal presupposto per cui in tema di indebito, anche previdenziale, qualora l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuti, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.

In applicazione dei richiamati principi, deve rilevarsi che, nel caso di specie, in ordine alla questione di merito, parte ricorrente nulla ha dedotto né provato.

L'Inps, invece, ha offerto la prova (cfr estratto conto) che il periodo dal 01.02.2004 al 31.01.2007 sono stati versati contributi alla gestione dei titolari di impresa artigiana, ed, inoltre, il ricorrente è titolare di pensione IO/art che viene erogata in favore dei lavoratori autonomi artigiani dietro versamento della relativa contribuzione.

Pertanto il ricorso va rigettato, assorbito ogni altro motivi di censura.

Le spese di lite, vengono compensate in ragione di $\frac{1}{2}$ stante il parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione, mentre la quota residua segue la soccombenza a carico del ricorrente e viene liquidata come da dispositivo in applicazione del DM 55/2014.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiarare prescritto il rateo della prestazione indebita percepito fino al 30.10.2004;
- Rigetta, per il resto, il ricorso;
- Previa compensazione delle spese di lite nella misura di $\frac{1}{2}$, condanna parte ricorrente alla refusione in favore dell'Inps della quota residua che liquida in complessivi euro 1.020,00 di cui euro 133,00 a titolo di spese oltre Iva e cpa come per legge.

Così deciso in S. Maria Capua Vetere il 20.02.2019

Il giudice

dott.ssa Nunzia Tesone

